

Rapporto

numero

data

6 maggio 2025

competenza

GRAN CONSIGLIO

della Commissione gestione e finanze sulla pretesa di risarcimento, formulata il 16 gennaio 2025 dai deputati Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi contro i Consiglieri di Stato

1. INTRODUZIONE

I deputati Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi, sulla base della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp RL 166.100), chiedono che il Gran Consiglio si pronunci sulla pretesa di risarcimento nei confronti dei cinque Consiglieri di Stato.

I richiedenti sostengono che i membri del Consiglio di Stato abbiano cagionato alla Repubblica e Cantone Ticino una spesa ingiustificata pari a fr. 1'500.—, corrispondente all'importo riconosciuto al ricorrente a titolo di indennità per ripetibili, a seguito dell'annullamento, da parte del Tribunale cantonale amministrativo, della decisione adottata nella vertenza concernente il licenziamento di un docente. Secondo i richiedenti, i membri del Governo avrebbero adottato nella vicenda un comportamento qualificabile quale *“un atteggiamento non solo inaccettabile [...] ma persecutorio ed un abuso di potere che non può essere tutelato”* (cfr. pretesa di risarcimento citata pag. 2).

Il presente rapporto si basa sulla nota del consulente giuridico per tutti gli aspetti formali e tecnici. Sottolinea invece con vigore e chiara volontà politica l'inconsistenza della strumentale richiesta avanzata dall'atto parlamentare.

2. ESAME DI FORMA

Ai sensi dell'art. 1 lett. a LResp, i Consiglieri di Stato sono da considerarsi agenti pubblici e, in quanto tali, soggetti al regime di responsabilità previsto dalla legge. L'art. 3 lett. b LResp disciplina i casi di responsabilità degli agenti pubblici nei confronti dell'ente, nel caso in cui abbiano arrecato danno all'ente stesso nell'esercizio delle loro funzioni.

La competenza a decidere sull'attivazione di un'azione risarcitoria in un simile contesto spetta espressamente al Gran Consiglio, come stabilito dall'art. 20 cpv. 2 lett. a LResp. La decisione deve essere presa entro un anno dalla conoscenza del danno e dell'autore e adottata con la maggioranza assoluta dei membri mediante scrutinio segreto (art. 20 cpv. 3 LResp).

Sotto il profilo formale, la richiesta rispetta dunque i criteri di ricevibilità previsti dalla legge.

3. ESAME DI MERITO

Benché la richiesta sia formalmente ricevibile, l'analisi del merito non permette di ravvisare i presupposti sostanziali affinché possa essere promossa un'azione risarcitoria nei confronti dei Consiglieri di Stato.

La responsabilità personale dell'agente pubblico, in questo caso dei membri del Governo, può essere fatta valere solo al ricorrere di condizioni particolarmente stringenti: l'agente deve aver agito con dolo oppure con colpa grave.

Nel caso concreto, l'annullamento della decisione disciplinare nei confronti del docente da parte del Tribunale cantonale amministrativo si basa su una violazione del diritto di essere sentito.

La semplice violazione di una norma procedurale, anche se rilevante, non è di per sé sufficiente per configurare una colpa grave, né tantomeno un comportamento doloso.

Il Consiglio di Stato ha esercitato una competenza disciplinare attribuitagli dalla legge, disponendo la sospensione immediata del docente senza privazione dello stipendio. La decisione è stata presa nell'ambito di una discrezionalità riconosciuta. Non vi sono elementi, nemmeno nell'atto di richiesta promosso dai proponenti, che lascino supporre una **volontà deliberata** di ledere i diritti dell'interessato (dolo) né circostanze che indichino una **violazione grossolana e manifesta dei doveri di diligenza** (colpa grave), come ad esempio l'ignoranza cosciente delle norme di legge, la recidiva o l'arbitrarietà manifesta.

La violazione risulta essere piuttosto episodica, isolata e commessa in un contesto istituzionale complesso. Inoltre, la giurisprudenza in materia di responsabilità per decisioni amministrative è particolarmente restrittiva. L'art. 5 LResp richiede che l'eventuale responsabilità dell'ente pubblico sia fondata su un'illiceità qualificata, ossia su una violazione particolarmente grave dei doveri di funzione. Questa soglia giuridica, più elevata della semplice illegittimità di una decisione, implica che vi sia stato un abuso deliberato del potere, un diniego di giustizia o un comportamento palesemente arbitrario. Anche da questo punto di vista, nel caso specifico, non sembrano emergere elementi tali da soddisfare questo requisito.

Appare quindi poco sostenibile, in diritto e in fatto, ritenere che la condotta del Consiglio di Stato possa integrare una responsabilità personale ai sensi della LResp. Avviare un'azione giudiziaria nelle presenti circostanze rischierebbe di risultare infondata e potenzialmente strumentale, indebolendo lo stesso istituto della responsabilità pubblica che si intende tutelare.

4. CONCLUSIONE

Alla luce di quanto precede, la Commissione constata che la richiesta non soddisfa i presupposti materiali richiesti dalla LResp. Non risultano ravvisabili né un comportamento doloso, né una colpa grave, né tantomeno un'illiceità qualificata.

La Commissione raccomanda pertanto al Gran Consiglio di respingere la richiesta di attivazione di un'azione risarcitoria nei confronti dei membri del Consiglio di Stato.

Per la Commissione gestione e finanze:

Fabrizio Sirica, relatore

Agustoni (con riserva) - Bignasca (con riserva) - Bourgoin -

Caroni (con riserva) - Durisch - Ferrara (con riserva) -

Galeazzi (con riserva) - Gianella Alessandra (con riserva) -

Piccaluga (con riserva) - Renzetti (con riserva) -

Soldati (con riserva) - Speciali (con riserva) - Quadranti (con riserva)

Allegato (consultabile sul sito www.ti.ch/gc):

- parere del Consulente giuridico del Gran Consiglio del 25 aprile 2025